

## DECRETO FLUSSI TRIENNIO 2023-2025: verifica presso i Centri per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale.

Quote anno 2025

### SCHEDA INFORMATIVA PER I DATORI E LE DATRICI DI LAVORO

#### PREMESSA

Il Decreto Flussi relativo al triennio 2023-2025 (D.P.C.M. del 27.09.2023 pubblicato in G.U. n. 231 del 03.10.2023 che disciplina gli ingressi in Italia di persone non comunitarie per motivi di lavoro, è stato integrato e modificato dal Capo I del Decreto Legge 145/2024.

Le quote riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale riguardano i seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici. Inoltre, sono previste specifiche quote relative a lavoratori nell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti link:

- [Decreto flussi 2025, previsti oltre 181mila ingressi per lavoro: dal 1° novembre al via la precompilazione delle domande | Ministero dell'Interno](#)
- [Flussi 2025, dal 1 al 30 novembre la precompilazione delle domande](#) (portale Integrazione Migranti)
- [la pagina dedicata sul portale ministeriale Integrazione Migranti](#)

Per le modifiche introdotte dal Decreto Legge 145/2024, si rimanda al seguente link:

[DL 145/2024 - Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro](#)

L'art. 22 del Testo Unico immigrazione (D.lgs. 286/1998) prevede che il datore di lavoro, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, tramite il Decreto flussi annuale, debba verificare, presso il Centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Si ricorda che tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale **non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero**. Inoltre, si precisa che la verifica deve essere effettuata anche per ottenere il rilascio della **Carta Blu UE**.

In riferimento alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l'impiego competente, il datore di lavoro può procedere con la richiesta di nulla osta solo in uno dei seguenti casi:

- a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata. **Con il nuovo decreto sono stati ridotti da 15 a 8 i giorni di attesa necessari per una risposta**. Quindi se, trascorsi 8 giorni dal ricevimento della richiesta, il Centro per l'impiego non comunica di aver

individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro;

- b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'[autocertificazione](#) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

## **PROCEDURA PER LA VERIFICA DI INDISPONIBILITÀ DI LAVORATORI E LAVORATRICI PRESENTI SUL TERRITORIO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO**

Le seguenti indicazioni seguono le indicazioni di cui alla [circolare interministeriale n. 5969 del 30/10/2023](#) *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 Recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025*, e alla [circolare congiunta n. 9032 del 24/10/2024](#), che contiene le novità introdotte dal Decreto Legge 145/2024.

Il datore di lavoro compila il "modulo di richiesta di personale" ([modello](#)), lo trasmette all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) del **Centro per l'impiego competente** avendo cura di indicare nell'oggetto: "**Decreto Flussi – Verifica indisponibilità**". La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente da una casella di Posta elettronica certificata (PEC).

Per individuare il Centro per l'impiego competente, sul sito [www.agenziapiemontelavoro.it](http://www.agenziapiemontelavoro.it), si può digitare il Comune della sede di lavoro nella sezione "Centri per l'impiego", e visualizzare l'indirizzo PEC nella pagina del Centro per l'impiego di competenza che compare in automatico.

Si raccomanda la massima attenzione nel compilare tutti i campi presenti nel modulo di richiesta personale per permettere la presa in carico da parte del Centro per l'impiego ed evitare richieste di integrazione che prolungare i tempi di evasione dell'istanza. Il modulo dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto dal datore di lavoro e timbrato; in assenza del timbro il datore di lavoro potrà allegare un documento di identità in corso di validità.

Il Centro per l'impiego competente provvede a pubblicizzare la richiesta di lavoro.

Se si sono candidati lavoratori disponibili per la richiesta, il Centro per l'impiego invia al datore di lavoro i nominativi dei candidati per procedere alla selezione. Si chiede al datore di lavoro di comunicare tempestivamente al Centro per l'impiego l'esito del/i colloquio/i di selezione.



La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende comunque compiuta, e pertanto il datore di lavoro potrà procedere alla richiesta di nulla osta al lavoro, se:

- a) il lavoratore/i segnalato/i dal Centro per l'impiego non è, per il datore di lavoro, idoneo/i per il lavoro offerto;
- b) il lavoratore/i segnalato/i inviato/i dal Centro per l'impiego non si presenta/no al colloquio di selezione, salvo giustificato motivo, dopo almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro, reperibile al seguente link:

<https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=6599>

Decorso **otto giorni lavorativi dalla richiesta**, in assenza di comunicazioni o segnalazione di candidati da parte del Centro per l'impiego stesso, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro, assumendosi espletata la verifica di indisponibilità. Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà compilare l'autocertificazione, da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Per maggiori informazioni: [servizio.integrazione@agenziapiemontelavoro.it](mailto:servizio.integrazione@agenziapiemontelavoro.it)